



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
 DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
 TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)**  
Lotto 2

La presente polizza (CIG 75885941E0) è stipulata tra

**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.** con sede in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena: 00337870406, iscritta al n.255969 del Repertorio Economico Amministrativo, Capitale sociale Euro 375.422.520,90 interamente versato - sito internet [www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it) PEC: [mail@pec.romagnacque.it](mailto:mail@pec.romagnacque.it), in persona del Dott. Tonino Bernabè, domiciliato per la carica in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente per conto ed in qualità di Presidente della società, in virtù dei poteri delegati attribuiti con deliberazione n. 169 del Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2017 di seguito nel presente atto denominata semplicemente anche "*Committente/Assicurato*";

e


<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>
.
.

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del : 31.12.2018**



Alle ore 24.00 del :	31.12.2021
----------------------	------------



A handwritten signature or mark consisting of a stylized 'A' shape with a vertical line extending downwards from its right side.

## SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 -Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker :</b>	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	l'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoperto :</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.
<b>Fatturato Lordo</b>	L'Importo lordo fatturato dell'assicurato per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti, le royalties su cessione di licenze, gli importi fatturati per installazione, l'assistenza, la riparazione e quant'altro riferitesi all'attività svolta, esclusa IVA e, nel caso di assicurazione di più aziende di uno stesso



	gruppo societario, il fatturato Intercompany.
<b>Retribuzioni Lorde</b>	Le retribuzioni lorde, comprensive degli accantonamenti del TFR e delle ferie.

## Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, derivante dall'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia direttamente che attraverso società controllate e/o collegate e/o partecipate,, delle proprie attività.

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna; la Società opera secondo il modello in house providing.

Essa svolge, a titolo non limitativo, le attività di: progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.); di finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale; vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali; tutte le ulteriori attività indicate nello statuto istituzionalmente devolute agli enti soci, comprese quelle di carattere preliminare, complementare e accessorio.

c

La garanzia è quindi operante per tutte le attività previste ed indicate nel certificato CCIAA o competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o, comunque, previste dallo statuto e consentite dall'ordinamento giuridico, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti, o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.



M

Romagna Acque svolge tutte le attività e/o servizi affini, connessi, complementari e/o strumentali alle attività sopra descritte.

L'assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in connessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate e/o anche di impianti e/o beni non di sua proprietà.

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le Società controllate, consociate o collegate o partecipate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopra descritto, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chiedi l'inserimento in copertura.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione, nulla escluso né eccettuato.

Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale nonché Uffici esterni agli stabilimenti produttivi, mense, abitazioni, servizi aziendali e altre dipendenze minori; Depositi, recapiti, filiali, dipendenze, altre ubicazioni, raccolta e immagazzinamento dei prodotti nonché di merci varie inerenti l'attività, comprese attrezzature, macchinari e mezzi ecc. .

**Precisazione:** Per l'individuazione degli Enti e/o soggetti assicurati si farà riferimento alle registrazioni tenute dal Contraente che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne copia alla Società seguito espressa richiesta.

## SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. La Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti per dolo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio



sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto..

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e, in deroga al medesimo articolo 1897 c.c., rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

#### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

A deroga del primo e secondo capoverso dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun assicuratore.

In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se dette assicurazioni non esistessero.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto dal presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno quattro mesi prima della suddetta scadenza fermo restando che non è consentito alla Società assicuratrice, inviare disdetta/recesso, solo per una delle garanzie previste .

.E' facoltà della Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d'ora a semplice richiesta e senza alcuna eccezione, a prorogare in tal caso, l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Pe il pagamento del premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

#### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Viene riconosciuto al Contraente per eventuali rate successive, un periodo di mora di 60 giorni



Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

#### **Art.5 – Premio minimo acquisito - Regolazione del premio**

Fermo il premio di polizza che si intende minimo acquisito, poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o PEC, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed la Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegata ria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà alla Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) PEC od altro mezzo (telex, mail ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale la Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Si precisa che le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 - Foro ed Organismo di mediazione competenti**

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex legge 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Si precisa tuttavia che il ricorso alla mediazione potrà essere esercitato nei soli casi previsti dalla legge.





- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e degli eventuali rinnovi, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, tramite lettera raccomandata R/R, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in SIR da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

#### **Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società si impegna a fornire semestralmente alla Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e della data di liquidazione);
- c) sinistri senza seguito/respinti (con indicazione delle motivazioni se richieste)

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.15 - Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio ed indicato nella offerta.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.



fermo restando l'obbligo di copertura del 100% del rischio come indicato nel disciplinare di gara.

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Willis Italia S.p.a. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla Willis S.p.a. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.

#### **Art. 16 Partecipazione in Associazione temporanea**

*(operante se del caso)*

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

#### **Art.17 - Clausola Broker**

Alla Società Willis Italia S.p.a. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società



stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Si prende atto inoltre che l'opera del broker viene remunerata separatamente e direttamente dal Contraente, pertanto rimane inteso che il servizio assicurativo si deve intendere al netto di oneri di intermediazione.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è comunque autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art.18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. Privacy - Codice Etico e Modello 231**

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Ai fini dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 la società, inoltre, prende atto di avere ricevuto l'allegata Informativa (Allegato E) da parte della assicurata/committente nonché di avere preso visione del Codice Etico e del Modello 231 della medesima committente, la cui violazione costituisce risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 19: Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

Ai fini dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 la società, inoltre, prende atto di avere ricevuto l'allegata Informativa (Allegato E) da parte della assicurata/committente nonché di



avere preso visione del Codice Etico e del Modello 231 della medesima committente, la cui violazione costituisce risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose/animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Si precisa che l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Si precisa che la garanzia RCT, oltre a coprire i sinistri causati dai propri dipendenti a tempo indeterminato o determinato nonché dagli amministratori e membri degli organi collegiali, si estende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche agli eventuali prestatori d'opera collocati tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati, a coloro che sono assunti con contratto di apprendistato, di lavoro a tempo parziale, con contratto di somministrazione lavoro o per prestazioni occasionali, per lavori socialmente utili, stagisti, borsisti.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

#### **Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti, indicati esemplificatamente, nel precedente articolo 1;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;

3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Si intende compreso il danno biologico

Si precisa che l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

#### Art. 2 bis Legge 81/2008

L'assicurazione prestata con la presente polizza garantisce anche la responsabilità civile derivante agli assicurati per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme del D.Lgs. 81/2008, nonché per la responsabilità

civile personale dei seguenti soggetti, individuati ai sensi del predetto Decreto e sempreché tali ruoli siano in capo a personale alle dirette dipendenze della contraente:

- "Datore di lavoro";
- "Dirigente";
- "Preposto";
- "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
- "Addetto al servizio di prevenzione e protezione";
- "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

#### Art.3 – Malattie professionali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai propri Prestatori di Lavoro, mentre sono impegnati in Attività dell'Amministrazione. L'Assicurazione vale anche per le eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso.

L'Assicurazione è estesa al rischio di malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato, fermo restando che:

1. il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni origi-nati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, nonché la massima esposizione per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa;
2. la garanzia non è operante in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto.



3. la garanzia è operante anche per le malattie insorte in data precedente all'effetto della presente assicurazione, a condizione che il risarcimento venga chiesto al Contraente per la prima volta in vigenza del presente contratto.
4. A condizione che l'Assicurato non benefici di altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, questa estensione è altresì operante per le malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o del rapporto di lavoro purché, in quest'ultimo caso, la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima della cessazione della garanzia;
5. qualora l'Amministrazione abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stesso rischi R.C.O. senza soluzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie professionali opererà anche per i fatti verificatisi dopo la stipula della prima polizza tra l'Amministrazione e l'infrascritta Società.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

#### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture della Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.


Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, nel caso in cui operi l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

#### **Art.5 - Esclusioni**

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato il caso di furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dalla Contraente/Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività purché il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;



2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Titolo X del Codice delle Assicurazioni DLgs 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Dall'assicurazione sono esclusi i danni da inquinamento di aria, acqua e suolo di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento lento e graduale, contaminazione di acque, aria, terreni o colture; sono comunque sempre compresi i danni da erogazione di acqua alterata per qualunque causa; salvo quanto previsto al p.to 4 dell'art. 7 della presente sezione;

4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, *ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;*
5. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
6. di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente dall'impiego di amianto/silicio o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto/silicio nonché ogni responsabilità derivante dall'asbestosi/silicosi o ogni altra malattia collegata
7. cagionati da merci e prodotti dopo la consegna a Terzi;
8. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
9. di qualsiasi natura derivanti direttamente e indirettamente da, che siano conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro. Al fine della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscono individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Sono esclusi anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con qualunque atto di terrorismo. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non



valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

10. derivante da qualsiasi tipo di RC Professionale;

11. derivante da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;

12. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;

### Art.6 – Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, e/o strutture mobili similari, terreni, aree e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- civili abitazioni, uffici, foresteria
- attività rurali;
- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

La copertura comprende anche i rischi delle antenne radiotelevisive, radiotelefoniche, uso di fibre ottiche, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino, compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature, recinzioni anche in muratura e di altezza superiore a m.1,50.

Ove i beni di cui sopra fossero di proprietà degli Enti soci dell'Assicurato, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore;

2. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, installazione di insegne, antenne, attrezzature, cartelli anche pubblicitari e simili;

3. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato da lavori edili e/o di impiantistica in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, posa in opera, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati o impianti e altri lavori in genere, inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

4. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture, i cantieri o le sedi amministrative dell'Assicurato;



5. L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che la Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, anche ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 - 1785bis del C.C.. inclusi i casi di incendio. Si dà atto che i veicoli di Terzi e/o dipendenti anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc. della Contraente, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti per tale garanzia.
6. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla gestione di servizio di infermeria e primo soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, esclusa in ogni caso la responsabilità professionale medica;
7. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla gestione di mense, bar e spacci, compresa l'utilizzazione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto;
8. La responsabilità civile derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di congressi/convegni/ manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare, concorsi e simili, iniziative a carattere educativo anche nelle scuole, visite ai locali e agli impianti ed installazioni, proprie e/o di Terzi, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stands, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti e dei terzi espositori; L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni su indicate da: incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato e da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai terzi espositori;
9. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e attività ricreative varie per i dipendenti. La garanzia è prestata anche per Cral aziendali, e simili, gestiti dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti;
10. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla proprietà e gestione di asili, scuole private colonie estive e simili, ad uso aziendale, anche se date in gestione/cogestione a terzi;
11. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
12. La responsabilità Civile personale dei dipendenti per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, anche nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di



protezione e sicurezza" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

13. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni e/o subsidenza del terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei;
14. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
15. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, stagisti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato o mentre si trovano nelle ubicazioni ove si svolge l'attività;
16. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori compresi i danni provocati ad infissi e manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonché ai fabbricati, alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere;
17. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per i danni cagionati da veicoli, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto, anche a motore, non soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 209/2005;
18. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato derivante dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
19. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
20. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per i danni da mancata o insufficiente manutenzione, illuminazione, segnaletica, mezzi di protezione in genere, vigilanza, intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di Terzi;
21. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dall'attività delle squadre antincendio e pronto soccorso organizzate e coordinate dalla Contraente, compresa la responsabilità personale di tali soggetti, esclusa in ogni caso la responsabilità medica.
22. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, di imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere;




23. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione di acqua, compresa l'erogazione di acqua alterata, da irregolare o mancata attività di depurazione/ fognatura;  
Relativamente ai danni da irregolare fornitura del servizio idrico (erogazione al di fuori dei limiti prescritti dalle norme tecniche vigenti in materia) si precisa che restano comunque esclusi i danni:
- derivanti agli utenti in conseguenza di danneggiamenti agli impianti di erogazione già noti alla Contraente/Assicurato e non ripristinati/riparati;
  - derivanti agli utenti da mancata e/o irregolare fornitura del servizio dell'Assicurato da parte di fornitori dello stesso;
  - derivanti da cause di forza maggiore;
  - esclusi in base ad un accordo scritto;
  - derivanti da scioperi, sommosse e simili;
  - derivanti da intenzionale mancato rispetto, da parte dell'Assicurato, di leggi, regolamenti, norme in vigore al momento del sinistro;
24. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato da spargimento di acqua e fuoriuscite di acqua da dighe e condotte nonché da rigurgiti e occlusioni di fogne. La garanzia è operante solo nei casi conseguenti a malfunzionamento o rotture accidentali di impianti e/o condutture di proprietà o in gestione all'Assicurato
25. responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dal non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori).

#### **Art.7 – Estensioni di garanzia – sempre operanti**

La garanzia s'intende estesa a:

1. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, compresi i volontari, e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. Premesso che la Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti o terzi in genere, autovetture o veicoli in genere immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne la Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui la Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia indicata deve intendersi operante anche in relazione alla motonave Ridracoli di proprietà di Romagna Acque



3. L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile della Contraente/Assicurato relativamente ai beni dallo stesso acquisiti e/o concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Se l'Assicurato utilizza fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati/beni medesimi;

A parziale deroga di quanto previsto al p.to 5 dell'art. 5 "Esclusioni" della presente sezione si precisa che sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società. La garanzia opera in eccesso alla polizza R.C. Inquinamento eventualmente operante per lo stesso rischio;

4. La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto;
5. Responsabilità civile incrociata, appalto e subappalto. Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si conviene che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
  - -l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
  - la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, anche in assenza di autorizzazione da parte della Contraente/Assicurato;
6. La garanzia RCT vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore ed allacciatore di impianti domestici, industriali e pubblici (per i quali l'Assicurato non riveste in Italia la qualifica di produttore), nonché installatore, manutentore e riparatore di impianti, per danni cagionati a terzi, verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza RCT emessa dalla Società in sostituzione, senza soluzione di continuità, e purché il Contraente e/o l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al sinistro stesso. In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
- alla porzione oggetto di lavorazione di impianti, attrezzature o cose riparate o manutentate e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
  - da vizio o difetto originario del prodotto da chiunque fabbricato;
  - da mancato intervento manutentivo;
  - da inquinamento improvviso e accidentale di acqua, aria, suolo;
  - verificatisi in Usa e Canada;
- Sono altresì compresi, nei limiti previsti in polizza per sinistro e anno assicurativo i danni derivanti da interruzioni o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali,



agricole di servizi anche pubblici, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine della presente estensione. La garanzia è operativa anche per i lavori ceduti in appalto e/o subappalto.

7. La presente polizza comprende anche la copertura assicurativa per i tirocinanti in formazione professionale che operano presso la Contraente per tutte le attività previste dal progetto formativo anche se svolte presso terzi (ferme le esclusioni di polizza) a seguito della sottoscrizione della "Convenzione di Tirocinio di formazione professionale destinato a cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti all'Estero" predisposta ai sensi del Dlgs 286/1997 art 27 co. 1 lett f) al DPR 394/1999 e alla D.G.R. Veneto n. 1150/2013.

#### **Art. 8 – Responsabilità personale**

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità personale del Legale Rappresentante, del Direttore Generale, degli Amministratori e di tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Contraente quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i collaboratori occasionali, i lavoratori a progetto, i co.co.co., gli stagisti, i borsisti ecc, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusa la Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo l'ipotesi di dolo.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e/o collaboratori della Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

Tale garanzia è prestata a secondo rischio rispetto ad altre eventuali polizze in vigore per il medesimo rischio, da chiunque stipulate.

#### **Art.9 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, **su autorizzazione della Assicurato**, , la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato.

**Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Assicurato. In caso di disaccordo, è facoltà dell'Assicurato nominare un proprio legale da affiancare al legale della società**

Sempre in accordo tra le parti la Società potrà designare, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero ha già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto



massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno a carico della Società solo previo accordo con la stessa in tal senso.

#### **Art.10 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

#### **Art.11 – Rinuncia alla Surroga**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art.1916 C.C., nei confronti di dipendenti, direttori, dirigenti e amministratori dell'Amministrazione di ogni livello e comunque nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo il caso di dolo

### **SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

#### **Art.1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	<b>€.10.000.000,00.=</b> per ogni sinistro, con il limite di
	<b>€.10.000.000,00.=</b> per ogni persona lesa e
	<b>€.10.000.000,00.=</b> per danni a cose/animali
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	<b>€.10.000.000,00.=</b> per ogni sinistro, con il limite di
	<b>€.3.500.000,00.=</b> per persona lesa.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente a euro 18.000.000,00.

#### **Art.Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti in eccedenza a scoperti/franchigie previsti.




Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Franchigia frontale per ogni sinistro	I massimali di polizza	€ 2.500,00
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez. 3 Art. 1)	€ 1.000.000,00 = per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Danni da furto (Sez. 3 Art. 5 p.to 1)	€ 50.000,00. = per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni a cose in consegna e custodia (Sez. 3 Art. 6 p.to 5)	€ 500.000,00. = per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da incendio (Sez. 3 Art. 6 p.to 11)	€ 1.500.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Danni da inquinamento accidentale (Sez. 3 Art. 7 p.to 4)	€ 1.000.000,00. = per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Spese di pronto intervento (Sez. 3 Art. 7 p.to 5)	€ 250.000,00. = per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Spese di installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni (Sez. 3 Art. 6 p.to 14)	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da acqua alterata (Sez. 3 Art. 6 p.to 23)	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Danni da postuma installazione allacciamento (Sez. 3 Art. 7 p.to 7)	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00

### Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio minimo comunque acquisito dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

fatturato Lordo	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 46.000.000,00	‰	€..... =

Scomposizione del premio



Premio annuo imponibile	€	.	=
Imposte	€	.	=
TOTALE	€	.	=

#### Art. 4 - Riparto di coassicurazione (in caso di coassicurazione)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate, fermo restando l'obbligo di copertura al 100% del rischio:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

#### Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

**ROMAGNAACQUE**  
**SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.**  
 P.zza Orsi Mangelli, 10 - 47122 FORLI'  
 Tel. 0543.38411 - Fax 0543.38400  
 C.F. e P.IVA 00337870406

